



PROVINCIA DI PIACENZA

Manuale operativo recante “Linee guida per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale della Provincia di Piacenza”

Elezioni provinciali 12 ottobre 2014

Approvato con deliberazione adottata dal Presidente della Provincia, assumendo le funzioni del Consiglio provinciale, n° 4 del 01.09.2014

INDICE

Art. 1 – Finalità

CAPO I UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Art. 2 – Costituzione e funzionamento

Art. 3 – Procedimento elettorale

CAPO II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 – Elezioni di secondo livello

Art. 5 - Determinazione del corpo elettorale, anagrafe elettorale

CAPO III FORMAZIONE DELLE LISTE, SOTTOSCRIZIONI , PRESENTAZIONE LISTE PER ELEZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE E CANDIDATURE PER ELEZIONE PRESIDENTE

Art. 6 - Formazione delle liste per l'elezione del Consiglio Provinciale

Art.7 - Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere provinciale

Art. 8 - Formazione della candidatura alla carica di Presidente

Art. 9 - Presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia

Art.10 -Termine per la presentazione delle liste dei consiglieri e della candidatura a
Presidente

Art. 11 - Adempimenti dell'Ufficio elettorale

CAPO IV AMMISSIONE DELLE LISTE

Art. 12 – Esame delle liste e delle candidature

Art. 13 – Ammissione e numerazione progressiva delle liste e delle candidature

CAPO V ESERCIZIO DEL VOTO

Art. 14 - Sede delle operazioni di voto

Art. 15 - Adempimenti preliminari

Art. 16 - Seggio elettorale

Art. 17 - Compiti e poteri del Presidente di seggio.

CAPO VI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 18 - Votazioni e rappresentanti di lista

Art. 19 - Modalità di espressione del voto

CAPO VII SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 20 - Operazioni di scrutinio

Art. 21 - Materiale elettorale

Art. 22 - Risultato elettorale e proclamazione degli eletti

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Manuale operativo, in base alla Legge 7 aprile 2014, n° 56 e alle Circolari del Ministero dell'Interno n° 32 e n° 35 del 2014, disciplina la costituzione e il funzionamento dell'ufficio elettorale della Provincia di Piacenza, e lo svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale.

CAPO I° - UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Art. 2 – Costituzione e funzionamento

1. Ai fini dell'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale, da effettuarsi il 12 Ottobre 2014, presso la Provincia di Piacenza è costituito l'Ufficio elettorale. L'Ufficio è composto dal Segretario Generale con funzioni di Presidente, da un dirigente con funzioni di Vice Presidente e supplente nei casi di assenza o impedimenti del Presidente e da cinque (5) componenti effettivi, di cui uno con funzioni di segretario e uno (1) supplente, scelti tra il personale dipendente dalla Provincia. L'Ufficio elettorale può validamente operare con la presenza di almeno quattro componenti.
2. La costituzione dell'Ufficio elettorale avviene con atto del Presidente della Provincia di Piacenza, in tempo utile ad espletare le operazioni a questo attribuite per lo svolgimento delle elezioni entro la data indicata nel comma precedente.
3. Per le operazioni di votazione, nell'ambito del predetto ufficio elettorale è istituito il seggio elettorale composto da un dirigente con funzioni di Presidente, da un dirigente con funzioni di Vice Presidente e supplente nei casi di assenza o impedimenti del Presidente e da cinque (5) funzionari o impiegati dell'ente, di cui uno con funzioni di segretario, e da uno (1) supplente. Il seggio elettorale può validamente operare con la presenza di almeno quattro componenti.
4. L'Ufficio elettorale è costituito come articolazione temporanea nell'ambito dell'organizzazione esistente senza l'impiego di risorse economiche aggiuntive.

Art. 3 – Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale è avviato con il decreto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale, adottato dal Presidente della Provincia di Piacenza almeno 40 giorni prima della data fissata per la votazione.
2. Il decreto di indizione delle elezioni viene pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia di Piacenza - sezione "*Albo Pretorio online*" e trasmesso, con posta elettronica certificata, ai Sindaci per la pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni e al Prefetto di Piacenza.
3. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti nel termine massimo di tre (3) giorni dalla data delle elezioni.
4. Il Presidente preposto all'Ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.

CAPO II° - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 – Elezioni di secondo livello

1. Sono elettori del Consiglio Provinciale e del Presidente della provincia i sindaci e i consiglieri dei Comuni della provincia di Piacenza.
2. Sono eleggibili a Consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei Comuni della provincia di Piacenza.
3. Sono eleggibili a Presidente della provincia i sindaci in carica nei Comuni della provincia di Piacenza il cui mandato scada non prima dei 18 mesi dallo svolgimento delle elezioni.
4. Limitatamente alle prime elezioni sono eleggibili alla carica di Presidente e di Consiglieri della Provincia anche i consiglieri provinciali uscenti purché in carica al momento della scadenza del mandato amministrativo.
5. Svolgendosi le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale nella stessa data, è ammessa la presentazione della candidatura da parte dei sindaci sia alla carica di Presidente sia alla carica di Consigliere. Il candidato che sia eletto contemporaneamente Presidente della Provincia e Consigliere provinciale viene proclama-

to eletto alla carica di Presidente della Provincia ed il seggio di Consigliere provinciale viene, in sede di proclamazione, attribuito al candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

Art. 5 - Determinazione del corpo elettorale, anagrafe elettorale

1. Su richiesta dell'Ufficio elettorale, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo, i Segretari dei Comuni trasmettono telematicamente all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della Provincia di Piacenza, entro il trentaduesimo (32°) giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, un'attestazione contenente l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) al trentacinquesimo (35°) giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del consiglio comunale.
2. Nell'attestazione il Segretario indica per ogni amministratore: nome, cognome, luogo e data di nascita, carica ricoperta. Limitatamente ai Sindaci, deve essere indicata anche la data di decorrenza della carica e data di scadenza.
3. Entro il trentesimo (30°) giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il Presidente dell'Ufficio elettorale determina la composizione del corpo elettorale e la pubblica sul sito internet istituzionale - sezione "*Albo Pretorio online*" della Provincia di Piacenza.
4. In caso di cambiamenti del corpo elettorale che intervengano tra il 35° giorno antecedente e il giorno prima della votazione, il Segretario comunale ne dà immediata Comunicazione all'Ufficio elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista se-zionale.

CAPO III° FORMAZIONE DELLE LISTE, SOTTOSCRIZIONI , PRESENTAZIONE LISTE PER ELEZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE E CANDIDATURE PER ELEZIO- NE PRESIDENTE

Art. 6 – Formazione delle liste per l'elezione del Consiglio Provinciale

1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci con altre liste. Alla denominazione è associato un contrassegno di forma circolare contenente il simbolo della lista. Possono essere utilizzati simboli di partiti, gruppi politici o movimenti presenti in un ramo del Parlamento nazionale, di quello Europeo ovvero nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. In tal caso l'uso del simbolo è autorizzato, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 14 della L. 53/90, dal presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito, gruppo politico o movimento. In ogni caso non possono essere utilizzati simboli tra loro confondibili o utilizzati tradizionalmente da altri partiti, gruppi o movimenti. Non sono ammessi contrassegni con immagini o soggetti di natura religiosa, pena la loro riconsiderazione.
2. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati contrassegnati con un numero d'ordine progressivo, non inferiore a cinque (5) e non superiore a dieci (10). Nessun candidato può accettare la candidatura in più liste.
3. Per ogni candidato è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e Comune.
4. Le liste sono sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, così come individuati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale di cui all'articolo 5. Per ogni sottoscrittore va indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità.
5. I candidati alla carica di Consigliere provinciale non possono essere sottoscrittori né della propria né di altra lista concorrente. Possono sottoscrivere però la candidatura di un presidente.
6. Le firme di ogni sottoscrittore devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n° 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445.
7. Non sono ammesse sottoscrizioni per più liste. L'Ufficio elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni

effettuate nella stessa data, si considera valida la firma sulla lista presentata per prima all'Ufficio elettorale.

Art. 7 – Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere provinciale

1. La lista dei candidati alla carica di Consigliere provinciale è presentata all'Ufficio elettorale attraverso una dichiarazione che deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione della lista;
 - b) la lista dei candidati a Consigliere provinciale;
 - c) la sottoscrizione autenticata dei presentatori della lista.
2. Nella dichiarazione possono essere indicati fino a due (2) delegati di lista con il compito di:
 - ricevere ogni Comunicazione inerente il procedimento elettorale da parte dell'ufficio;
 - presenziare alle operazioni di sorteggio delle liste ammesse;
 - designare in forma scritta - prima dell'inizio delle operazioni di voto – il rappresentante di lista deputato a presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.
3. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale Comunicazione andrà fatta ai capolista della lista di candidati per le elezioni del Consiglio Provinciale.
4. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a Consigliere provinciale sono allegate:
 - a) le dichiarazioni autentiche di accettazione della candidatura. La dichiarazione di accettazione, sottoscritta dal candidato, contiene la denominazione della lista nella quale il candidato è compreso, nonché l'indicazione della carica ricoperta e del Comune nel quale la stessa è esercitata.
 - b) il contrassegno di lista, successivamente inviato anche in modalità telematica all'ufficio elettorale, in n° 3 esemplari aventi diametro di cm. 3 e n° 3 esemplari aventi diametro di cm. 10.
 - c) l'autorizzazione all'utilizzo del contrassegno da parte del rappresentante legale del partito, gruppo politico o movimento, loro delegato ovvero titolare dei diritti di utilizzo, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 14 della Legge n° 53/1990.

Art. 8 Formazione della candidatura alla carica di Presidente

1. La candidatura a Presidente della Provincia è sottoscritta da almeno il 15% degli aventi diritto al voto, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale di cui all'articolo 5. Per ogni sottoscrittore va indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità.
2. I candidati alla carica di Presidente non possono essere sottoscrittori della propria candidatura né di altra candidatura a Presidente. Possono però sottoscrivere altra lista di candidati al consiglio provinciale.
3. Le firme di ogni sottoscrittore devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n° 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445.
4. Non sono ammesse sottoscrizioni per più candidature. L'Ufficio elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, si considera valida la sottoscrizione sulla candidatura presentata per prima all'Ufficio elettorale.

Art. 9 Presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia

1. La candidatura alla carica di Presidente della Provincia è presentata all'Ufficio elettorale attraverso una dichiarazione che deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato;
 - b) la sottoscrizione autenticata dei presentatori della candidatura.
2. Nella dichiarazione possono essere indicati fino a due (2) delegati con il compito di:
 - 1) ricevere ogni comunicazione inerente il procedimento elettorale da parte dell'Ufficio;
 - 2) presenziare alle operazioni di sorteggio delle candidature ammesse;
 - 3) designare in forma scritta - prima dell'inizio delle operazioni di voto – il rappresentante del candidato deputato a presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.

3. In mancanza di designazione di delegati ogni eventuale Comunicazione sarà fatta ai candidati a Presidente della Provincia.
4. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura. La dichiarazione di accettazione, sottoscritta dal candidato, contiene l'indicazione della carica ricoperta e del Comune nel quale la stessa è esercitata.
5. La candidatura del Presidente non è identificata da alcun simbolo o denominazione, che in ogni caso, qualora depositato, non sarà ammesso sulla scheda.

Art. 10 - Termine per la presentazione delle liste dei consiglieri e della candidatura a Presidente

1. La presentazione delle liste e delle candidature deve avvenire dalle ore 8,00 (otto) del ventunesimo giorno (21 settembre 2014) alle ore 12,00 (dodici) del ventesimo giorno (22 settembre 2014) antecedente la votazione.
2. Al fine di assicurare la piena funzionalità del servizio elettorale, l'Ufficio sarà aperto al pubblico il 21 settembre 2014 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e il 22 settembre 2014 dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

Art. 11 - Adempimenti dell'Ufficio elettorale

1. L' Ufficio elettorale, al momento della presentazione della lista, rilascia dettagliata ricevuta dei documenti presentati, indicando la data e l'ora di presentazione. L'Ufficio elettorale annota altresì la data e l'ora di presentazione direttamente sui documenti ricevuti.
2. In tutti i casi di irregolarità formali o errori materiali nella presentazione delle liste e/o nei documenti allegati, il Presidente dell'Ufficio elettorale richiede la regolarizzazione al delegato o delegati di lista ovvero al presentatore della dichiarazione, fissando un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista è formalmente riusata.

CAPO IV° - AMMISSIONE DELLE LISTE

Art. 12 – Esame delle liste e delle candidature

1. L'Ufficio elettorale procede all'istruttoria delle liste e delle candidature presentate verificando che:
 - 1) ciascuna lista o candidatura sia stata presentata nel termine previsto dall' articolo 10 con le informazioni e gli allegati previsti dagli artt. 7 e 9;
 - 2) siano presenti il numero minimo e massimo (cioè da almeno 5 a non più di 10 candidati) di candidati a Consiglieri provinciali con i requisiti soggettivi di cui al capo II°;
 - 3) le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e le forme richieste pena l'annullamento della singola sottoscrizione irregolare;
 - 4) il numero dei sottoscrittori corrisponda almeno al 15% o al 5% degli aventi diritto al voto, rispettivamente per le candidature alla carica di Presidente e per le liste di candidati al Consiglio Provinciale;
 - 5) siano rispettate le disposizioni in merito alle caratteristiche del contrassegno.
2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l' Ufficio elettorale provvede alla riconsiderazione della lista. In caso di liste che superino il limite massimo di candidati, l'Ufficio elettorale ricuserà le ultime candidature in base all'ordine di presentazione della lista stessa.
3. Se in seguito all'annullamento delle singole sottoscrizioni il numero complessivo risulti essere inferiore al 15% o 5% degli aventi diritto al voto, la candidatura o la lista è dichiarata inammissibile.

Art. 13 – Ammissione e numerazione progressiva delle liste e delle candidature

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale provvede all'ammissione delle liste e delle candidature, in seguito all'istruttoria di cui agli articoli precedenti entro il termine massimo del quindicesimo (15°) giorno antecedente quello della votazione, ricusando motivatamente quelle prive dei requisiti previsti dalla legge e specificati nelle Circolari del Ministero dell'Interno n° 32/2014 e n° 35/2014 e nel presente manuale.
2. Il giorno stesso o il giorno successivo il Presidente dell'Ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo alle liste e alle candidature.

re ammesse, in ordine al quale esse stesse saranno riprodotte sulle schede e sui manifesti elettorali. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati di lista che possono assistere al sorteggio.

3. Compiute le operazioni relative all'esame delle liste e delle candidature, l'Ufficio elettorale provinciale:
 - a) provvede a far pubblicare l'elenco delle liste e delle candidature ammesse sul sito istituzionale della Provincia – *Albo Pretorio online*, entro l'ottavo giorno antecedente a quello della votazione, e ne cura la trasmissione ai sindaci per la pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni.
 - b) provvede alla predisposizione delle schede di votazione.

CAPO V° - ESERCIZIO DEL VOTO

Art. 14 - Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede legale della Provincia di Piacenza, (Sala consiliare) , Corso Garibaldi, n° 50.
2. La sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali dovrà essere idonea a garantire l'accesso degli elettori affetti da disabilità e la segretezza e la libertà di voto.
3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti dell'Ufficio elettorale e del seggio nonché gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti di lista e di candidato a Presidente se designato.

Art. 15 - Adempimenti preliminari

1. L'Ufficio elettorale provvede a stampare le schede elettorali in numero corrispondente a quello del corpo elettorale determinato ai sensi dell'articolo 5 e sulla base del modello ministeriale allegato alla Circolare del Ministero dell'Interno del 1/7/2014 n° 32, nei colori di cui al successivo comma 2. A queste si aggiunge una scorta di schede di ciascun colore pari al 10% degli elettori di quella fascia.
2. In particolare alle schede elettorali sono assegnati i seguenti colori:

fascia a): inferiore o pari a 3000 abitanti - colore azzurro

fascia b): da più di 3000 a 5000 abitanti - colore arancione

fascia c): da più di 5000 a 10000 abitanti - colore grigio

fascia d): da più di 10000 a 30000 abitanti – colore rosso

fascia e): non presente

fascia f): da più di 100.000 a 250.000 abitanti - colore viola.

3. L'Ufficio elettorale provvede altresì alla stampa dei manifesti elettorali contenenti le liste ammesse, i loro contrassegni, il nome e cognome di ciascun candidato, da esporre nei locali adibiti al voto. In caso di omonimia è indicata la data di nascita.
4. Il seggio elettorale è dotato del materiale di cancelleria necessario alle operazioni di voto ed in particolare di:
 - 1) un timbro specifico dell'Ufficio elettorale e uno del seggio;
 - 2) biro nere per l'espressione del voto;
 - 3) due urne di cartone sigillate con nastro da pacchi e dotate di idonea fessura, una per elezione dei consiglieri provinciali, e l'altra per elezione del Presidente;
 - 4) un esemplare di modello di verbale delle operazioni di seggio;
 - 5) le schede di voto;
 - 6) tabella di scrutinio come da modello allegato alla Circolare ministeriale citata;
 - 7) una lista di sezione;
 - 8) manifesti elettorali;
 - 9) designazione dei rappresentanti di lista e dei candidati, se ed in quanto pervenuti.

Art. 16 - Seggio elettorale

1. Le elezioni provinciali si svolgeranno in un unico seggio elettorale, per tutto il territorio provinciale.
2. Per la validità di tutte le operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno 3 (tre) componenti, fra i quali il Presidente o il vicepresidente.
3. Il seggio elettorale è costituito entro e non oltre il giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni.

Art. 17 - Compiti e poteri del Presidente di seggio.

1. Il Presidente di seggio, sentiti gli altri componenti dell'Ufficio elettorale, decide sulle questioni intercorse nelle operazioni elettorali e sulle contestazioni e le nullità dei voti espressi.
2. Il Presidente di seggio dispone degli agenti provinciali per le esigenze di polizia, di ordine pubblico e di sicurezza della sala del voto, nonché di custodia del materiale elettorale nei limiti di quanto strettamente necessario per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.
3. Per quanto non previsto nel presente manuale con riguardo all'insediamento e al funzionamento del seggio elettorale, nonché alle operazioni di voto e di scrutinio, si fa rinvio alla normativa nazionale vigente e, in quanto compatibili, alle istruzioni ministeriali per le elezioni comunali e provinciali.

CAPO VI° - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 18 - Votazioni e rappresentanti di lista

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del giorno fissato per le elezioni (12 ottobre 2014).
2. Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati. Nell'apposita colonna della lista degli elettori uno dei componenti del seggio indica gli estremi del documento di identificazione oppure annota che l'identificazione è avvenuta per conoscenza personale.
3. All'elettore è consegnata una scheda di votazione del colore corrispondente alla fascia demografica del Comune nel quale l'elettore è in carica.
4. L'elettore esprime il voto, ripiega la scheda e la inserisce nell'urna. Uno dei componenti del seggio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nella lista degli elettori, accanto al nome dell'elettore.

5. L'elettore impedito fisicamente, in base a idonea certificazione medica, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
6. Alle operazioni di voto possono assistere i rappresentanti di lista designati ed intervenuti con facoltà di chiedere la verbalizzazione delle non conformità da essi rilevate.

Art. 19 - Modalità di espressione del voto

1. Il Consiglio provinciale viene eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale, corrispondente al territorio provinciale, tracciando un segno nella casella della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per il candidato alla carica di Consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome ed il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della Legge n° 56/2014.
2. Il Presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di Presidente della provincia. Ciascun elettore esprime un voto tracciando un segno nella casella del candidato prescelto.

CAPO VII° - SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 20 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. A discrezione del Presidente di seggio, possono essere rinviate alle ore 8,00 del giorno successivo.
2. Accertato il numero dei votanti, il Presidente del seggio elettorale dà inizio alle operazioni di scrutinio che devono svolgersi senza interruzione.
3. Prima dell'inizio dello scrutinio, il seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato;

- b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
4. Le schede non votate sono conservate e sigillate. Le scorte non utilizzate sono conservate separatamente. Nel verbale è indicato viceversa l'utilizzo delle scorte e la relativa motivazione.
 5. Il Presidente di seggio inizia prima lo scrutinio delle schede per l'elezione del Presidente della Provincia. Terminato lo scrutinio si procede alla stesura del verbale, vengono sigillati i pacchi delle schede e tutto il materiale viene consegnato all'Ufficio elettorale.
 6. Analogamente si procede successivamente allo scrutinio per l'elezione del Consiglio provinciale.

Art. 21 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente di seggio sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:
 - a) il verbale delle operazioni di seggio;
 - b) la tabella di scrutinio;
 - c) i documenti di cui alle lettere a) e b) sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.
 - d) il sigillo è firmato dal Presidente e dai rappresentanti di lista, ove presenti.
2. Il materiale viene consegnato all'Ufficio elettorale per le successive operazioni di controllo e proclamazione.

Art. 22 – Risultato elettorale e proclamazione degli eletti.

1. L'Ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, ricevuti i plichi delle operazioni elettorali, prima di accertare i risultati complessivi, esamina gli eventuali rilievi e contestazioni e corregge anche eventuali materiali meri errori occorsi nella predisposizione dei verbali.
2. Provvede innanzitutto a calcolare l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei Comuni di ciascuna fascia demografica, secondo le disposizioni vigenti.

3. Di seguito, relativamente alla elezione del Presidente, l'Ufficio elettorale proclama eletto Presidente della Provincia di Piacenza il candidato che consegue il maggior numero dei voti, sulla base della ponderazione di cui all'art. 1, comma 33 e 34, della L. 56/2014. In caso di parità è eletto il candidato più giovane.
4. L'Ufficio elettorale, per l'elezione del Consiglio Provinciale, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata di ciascuno dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra dei voti di ogni lista per 1, 2, 3, 4, 5 ... fino al numero dei 10 seggi da assegnare nel collegio, in base ai risultati in ordine decrescente.
5. Il prospetto di ponderazione del voto in base alle fasce di popolazione, realizzato in base a quanto previsto dall'allegato A alla Legge n° 56/2014, è pubblicato sul Sito istituzionale – sezione *Albo Pretorio online* - della Provincia di Piacenza prima della data delle elezioni.
6. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.
7. L'Ufficio elettorale può avvalersi di specifico applicativo informatico per il conteggio dei voti ponderati e l'attribuzione dei seggi.
8. Entro il giorno successivo il Presidente dell'Ufficio elettorale dà atto del risultato elettorale conseguito proclamando contestualmente gli eletti e procedendo, altresì, alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale - sezione "*Albo Pretorio online*".
9. Il provvedimento è comunicato ai Sindaci, per la pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni, e al Prefetto della Provincia di Piacenza.
10. Successivamente alla proclamazione degli eletti il materiale è archiviato presso la Provincia di Piacenza a cura del responsabile del servizio archivio e protocollo.